



LICEO GINNASIO STATALE con Sezione Scientifica "XXV Aprile"

Via Martiri della Libertà, 13 30026 Portogruaro (Venezia)
Codice Meccanografico VEPC050007 – Codice Fiscale 83003670276
Centralino: 0421-72477 Fax: 0421-71507

Email presidenzaxxv@liceoxxv.it - segreteria@liceoxxv.it - pec: vepc050007@pec.istruzione.it

Sito: www.liceoxxv.it

Prot. n. 3912/f1

Portogruaro 07.06.2016

CONVENZIONE

TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

stipulata tra

l'Istituto d'Istruzione Superiore **Liceo Ginnasio Statale con Sezione Scientifica "XXV Aprile"**, con sede legale in 30026 Portogruaro (VE), Corso Martiri della Libertà n. 13 (C.F. 83003670276) (di seguito anche "istituzione scolastica"), rappresentato in questo atto dal **Prof. Roberto BARBUIO**, nato a Portogruaro (VE) il 03.07.1955 (C.F. BRBRBT55L13G914Y), in qualità di Dirigente Scolastico *pro tempore*;

e

la **Camera degli Avvocati di Portogruaro**, con sede legale in 30026 Portogruaro (VE) Via Seminario n. 25 c/o il già Palazzo di Giustizia (C.F. 92023660274) (di seguito anche "soggetto ospitante"), in quest'atto rappresentata dall'**Avv. Ilaria GIRALDO**, nata a Padova il 20.06.1972 (C.F. GRLLRI72H60G224Y), nella qualità di Presidente *pro tempore*;

Le parti,

premessi che

- a) - ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza scuola—lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- b) - ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola—lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- c) - l'alternanza scuola—lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

convengono

quanto segue:

Art. 1.

- 1. Il progetto formativo prevederà un ciclo di lezioni giuridico-teoriche e un percorso formativo presso uno Studio Legale iscritto alla Camera degli Avvocati di Portogruaro;
- 2. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, a titolo gratuito, presso gli Studi degli Avvocati in regola con l'iscrizione annuale alla Camera degli Avvocati di Portogruaro che, entro il termine stabilito dalla Camera degli Avvocati di Portogruaro, abbiano manifestato la propria disponibilità, mediante comunicazione scritta alla Camera degli

Avvocati di Portogruaro, ad accogliere, nell'ambito del progetto alternanza scuola—lavoro, secondo i termini e le modalità stabilite nella presente convenzione, gli allievi dell'istituzione scolastica che saranno indicati su proposta di quest'ultima.

3. Gli studenti del Liceo Ginnasio Statale con Sezione Scientifica "XXV Aprile" svolgeranno attività di formazione teorica e pratica con riferimento all'attività professionale esclusivamente all'interno degli Studi Legali i cui titolari siano iscritti alla Camera degli Avvocati di Portogruaro, nei termini indicati al superiore art. 1. In particolare, si conviene che le attività in cui coinvolgere gli studenti, nell'ottica di un fattivo percorso formativo che garantisca una visione d'insieme dei molteplici aspetti in cui si estrinseca la professione legale, debbano essere rappresentate dall'attività di formazione e gestione del fascicolo di studio, dall'esame e studio di casi pratici in materia civile, penale, amministrativa, anche mediante l'analisi e la valutazione della giurisprudenza e della dottrina formata con riferimento alle norme di legge e regolamentari disciplinanti il caso trattato, dalla partecipazione a colloqui con gli assistiti, dalla redazione di pareri scritti, dalla massimazione di sentenze e ordinanze dell'Autorità Giudiziaria Civile, Penale, Amministrativa, dalla redazione di atti stragiudiziali, dal coinvolgimento nella predisposizione di atti giudiziari, dal coinvolgimento nell'attività di udienza al fine di comprendere la struttura e lo svolgimento del processo attraverso le fasi in cui lo stesso si estrinseca (introduttiva, istruttoria, decisoria), dallo svolgimento di attività presso gli Uffici con cui lo Studio Legale si relaziona quotidianamente (Cancellerie, Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, Uffici Postali, ecc.).

4. La formazione dello studente sarà integrata mediante l'utilizzo degli strumenti informatici di quotidiano utilizzo negli Studi Legali, con riferimento sia alla scritturazione che ai sistemi gestionali, nonché attraverso l'acquisizione di elementi di conoscenza basilare del processo telematico.

5. L'attività formativa dovrà essere finalizzata anche alla conoscenza e al rispetto dei principi e delle norme di deontologia che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificatamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti, nella consapevolezza che anche tramite il rispetto di dette norme di comportamento l'avvocato contribuisce all'attuazione dell'ordinamento giuridico per i fini della giustizia.

Art. 2.

1. L'accoglienza degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente *tutor* interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un *tutor* formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato *tutor* formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1.1. Il docente *tutor* interno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora all'elaborazione del percorso formativo personalizzato;

- b) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- c) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- d) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe.

1.2. L'Istituto, attraverso propri referenti,

- a) avvia l'elaborazione del percorso formativo personalizzato;
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il *tutor* esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il *tutor* esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il *tutor* formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il referente dell'Istituto alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Il *tutor* formativo esterno ed i referenti dell'Istituto condividono i seguenti compiti:

- a) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- b) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- c) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal *tutor* formativo esterno all'Istituto per le determinazioni del caso.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la più assoluta riservatezza per quanto attiene i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del percorso formativo oggetto della presente convenzione, essendo espressamente vietata la comunicazione e/o la diffusione —con ogni mezzo nessuno escluso— al di fuori dello Studio Legale di svolgimento del percorso formativo dei dati personali e/o sensibili —nessuno escluso— conosciuti nell'ambito dello svolgimento del percorso formativo;

d) seguire le indicazioni dei *tutor* e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica (soggetto promotore) assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante la forma speciale di "gestione per conto dello Stato", mentre per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore. Si conviene espressamente l'esclusione di ogni e qualsivoglia responsabilità a carico del soggetto ospitante con riferimento a sinistri di qualsivoglia natura che dovessero accadere nell'ambito dello svolgimento del percorso formativo all'interno dello Studio Legale.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare e formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un *tutor* interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del *tutor* della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al *tutor* del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Portogruaro (VE), 07.06.2016.

Liceo Ginnasio Statale con Sezione Scientifica "XXV Aprile"

Il Dirigente Scolastico

Prof. Roberto BARBUIO



Camera degli Avvocati di Portogruaro

Il Presidente

Avv. Ilaria GIRALDO

